



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 2. Trasformazione Green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari
cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo specifico 2.2: Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001, inclusi i criteri di sostenibilità ove previsti

Azione 2.2.1 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle imprese liguri

Bando

Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle imprese liguri

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 7033 del 3 ottobre 2025

1. Obiettivi

1. In attuazione dell'Obiettivo specifico: 2.2: Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001, inclusi i criteri di sostenibilità ove previsti - Azione 2.2.1 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI e alle grandi imprese liguri del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende sostenere le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese che, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino interventi di produzione di energia rinnovabile come da definizione della direttiva (UE) 2018/2001, attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ad esempio fotovoltaico, mini-eolico, idroelettrico, biomasse, solare termico, pompe di calore la cui energia prodotta sia destinata all'autoconsumo, per ridurre i costi per consumi energetici.
2. Gli obiettivi vengono perseguiti utilizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario (prestito rimborsabile e abbattimento costo garanzia) combinato con una sovvenzione a fondo perduto.
3. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l'obiettivo, definito dallo schema di Piano Energetico Ambientale della Regionale Liguria 2030, consistente nella produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, di circa 411,8 ktep.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intendono:
 - a) per unità operativa: sede/unità locale nella disponibilità dell'impresa a destinazione di uso non abitativa dove il beneficiario svolge abitualmente la propria attività o intende svolgere la propria attività e realizza l'intervento;
 - b) per microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
 - c) per piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - d) per media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
 - e) per grande impresa: un'impresa che occupa oltre 249 persone, il cui fatturato supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
 - f) per avvio dell'intervento:
 - per avvio dell'intervento dei programmi di investimento agevolabili ai sensi del regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento a seconda di quale condizione si verifichi prima; l'acquisto di terreno e i lavori

preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; in caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

- per avvio dell'intervento dei programmi di investimento agevolabili ai sensi del regime "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831, si intende la data di emissione del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

g) per gestore dell'azione: F.I.L.S.E. S.p.A.

3. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per ottenere l'aiuto, le micro, le piccole, le medie e grandi imprese del settore privato, aventi sede operativa in Liguria, in possesso, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio come attive;
 - b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale a condizione che sia avvenuta l'omologa del piano concordatario da parte del competente Tribunale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Sono altresì esclusi gli investimenti di cui all'art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021 e le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.
3. Le imprese titolari di concessioni demaniali possono presentare domanda di agevolazione solo qualora la durata residua della concessione corrisponda ad almeno 10 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Inoltre la domanda è dichiarata inammissibile qualora:
 - a) nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dall'art. 94, comma 1, lettere da a) a h), del d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso l'inammissibilità viene disposta anche nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'inammissibilità non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- b) nei confronti di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente, siano sussistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del decreto medesimo;
 - c) l'impresa abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 - d) l'impresa non abbia rispettato le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
 - e) l'impresa non abbia rispettato le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
 - f) nei confronti dell'impresa sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di ricevere agevolazioni pubbliche;
 - g) l'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 c. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - h) l'impresa abbia conferito incarichi professionali o concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti della Regione Liguria o di F.I.L.S.E. S.p.a., i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime nei confronti dell'impresa stessa, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con tali enti da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);
 - i) l'impresa non sia in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di agevolazione superiore ad euro 150.000,00 (art. 83, comma 3, lettera e), d.lgs. 159/2011);
 - j) l'impresa non abbia la disponibilità dell'unità operativa sulla quale è realizzato l'intervento;
5. Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

4. Natura e misura dell'agevolazione.

1. L'incentivazione risulta così suddivisa:

DIMENSIONE IMPRESA	Finanziamento a tasso agevolato rispetto alle spese ammissibili (%)	Contributo a fondo perduto rispetto alle spese ammissibili (%)
MICRO PICCOLA MEDIA	45 con massimale di 300 mila euro	Fino al 43
GRANDE	Fino all'80 con un massimale di 600 mila euro	0

Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di uno dei due stanziamenti per ciascuna forma di agevolazione (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare solo l'altra forma. Il prestito rimborsabile è irrinunciabile.

L'agevolazione comprende anche un contributo per la riduzione dei costi delle fidejussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e ss.mm.ii., prestate a garanzia della restituzione del prestito.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall'impresa per ottenere la garanzia. La quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo, entro il massimale previsto.

2. L'impresa, in relazione al prestito e al contributo a fondo perduto, potrà optare tra la concessione nel regime *de minimis* di cui al c. 3 ovvero nel regime di esenzione disciplinato dall'art. 38 del GBER di cui al c. 4. La sovvenzione per la riduzione dei costi della garanzia è concessa ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. Gli incentivi per cui viene richiesta l'erogazione ai sensi del regolamento n. 651/2014 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.
3. Non potranno opzionare il regime *de minimis* le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Per le grandi imprese il rating del credito non deve essere inferiore a B- .
4. Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 13 dicembre 2023, n. 2831 *de minimis* l'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime *de minimis* è pari a € 300.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso in cui il beneficiario nel triennio abbia avuto altre agevolazioni, l'importo del contributo concedibile ai sensi del presente bando viene calcolato sottraendo gli importi dei contributi già ottenuti.
5. Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni di cui all'art. 38 del medesimo Regolamento, ed in particolare i costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per

raggiungere il livello più elevato di produzione energetica, determinati confrontando i costi dell'investimento con quello dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, come segue:

- Dove lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto ed i costi dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;
- Dove lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un secondo momento, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il VAN dei costi dell'investimento successivo, attualizzato al momento in cui l'investimento verrebbe intrapreso;
- Dove lo scenario controfattuale consiste nel mantenere gli impianti e le attrezzature in funzione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il VAN dell'investimento di manutenzione, riparazione, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature in funzione, attualizzato al momento in cui l'investimento verrebbe intrapreso.

6. Per la parte di finanziamento mediante prestito a tasso agevolato e per la quota di abbattimento della garanzia, la quantificazione del valore dell'aiuto concesso avviene attraverso "l'Equivalente Sovvenzione Lordo" (ESL). Tale valore deve essere considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto in "de minimis". Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell'aiuto coincide con l'importo concesso.
7. Il tasso di interesse annuo applicato al prestito agevolato è pari all'1,50%.
8. L'ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto richiesto, che deve essere considerato per il calcolo dell'intensità dell'aiuto. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto richiesto sia superiore alla soglia, verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto. La rendicontazione dovrà riferirsi comunque all'intero investimento ammesso.
9. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da F.I.L.S.E. S.p.a. a suo insindacabile giudizio.
10. I prestiti agevolati vengono erogati da F.I.L.S.E. S.p.a.. Tale finanziamento sarà rimborsato con rate semestrali posticipate, da pagarsi entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, ed avrà la durata fino a 8 anni, comprensiva di un eventuale periodo di pre-ammortamento pari al massimo a 12 mesi. La prima rata di preammortamento o ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile, decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione.
11. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, F.I.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al

beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l'ordinamento delle domande.

12. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
13. L'intensità massima dell'agevolazione concessa in forma di prestito e contributo a fondo perduto ai sensi del GBER non potrà comunque superare il 30% della spesa ammissibile per le grandi imprese, il 40% per le medie imprese ed il 50% per le micro e piccole imprese.

5. Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni pubbliche erogate ai sensi del presente bando, fondo perduto combinato al finanziamento, non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di Stato anche a titolo *de minimis* richiesta per gli stessi costi ammissibili, che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario, fatta eccezione per la restituzione dei corrispettivi per la trasmissione e la distribuzione regolati dall'ARERA. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento.

6. Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti interventi ancora da avviare e quelli avviati a far data dai termini di cui al paragrafo 2 c. 1 lettera e) e non conclusi alla data di concessione dell'agevolazione:
 - a. Realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo; a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), mini-idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa. Sotto tale voce rientrano:
 - a) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e delle apparecchiature funzionalmente interconnesse (a titolo di esempio: macchinari, componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
 - b) fornitura e posa in opera di eventuali sistemi di accumulo;
 - c) acquisto e installazione programmi informatici strettamente funzionali all'investimento;
 - d) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - e) connessione alla rete elettrica nazionale;
 - f) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;

- g) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
 - h) direzioni lavori, sicurezza;
 - i) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
- b. Opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto.
- c. Sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile¹ inclusi i costi connessi al rifacimento della rete/condotte di distribuzione ed all'eventuale sostituzione dei terminali di emissione.
2. Gli impianti devono essere destinati all'autoconsumo dell'energia prodotta. L'eventuale energia eccedentaria potrà essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al D.Lgs. 199/2021 ovvero immessa in rete (ritiro dedicato) a condizione che la cessione non snaturi la prevalenza dell'autoconsumo cui è finalizzato l'impianto.
- In particolare, per poter agevolare l'utilizzo della biomassa dovrà essere garantito l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo di combustibili da biomassa che garantiscano almeno una riduzione dell'80% delle emissioni di gas a effetto serra (ad esempio, trucioli di legno con distanza di trasporto inferiore a 2500 km).
- La spesa ammissibile per gli impianti mini-eolici è pari al massimo al 20% del valore del restante investimento ammissibile.
3. Gli investimenti devono essere conclusi entro 10 mesi dalla data di concessione e comunque entro il 10 gennaio 2027.
4. Nella domanda possono essere contemplati uno o più interventi, per un investimento complessivo ammissibile di almeno 20.000,00 euro per le microimprese, e di 60.000,00 euro per le PMI e di 100.000,00 per le grandi imprese e non superiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa.
5. Non sono ammissibili interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di fabbricati.
6. Qualora in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al livello di cui al comma 6, viene disposta la revoca del contributo concesso.
7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, l'intervento ritenuto ammissibile risulti inferiore al livello minimo di spesa, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
8. L'intervento deve essere coerente rispetto alle pianificazioni comunali o sovracomunali, dove ciò sia pertinente.

¹ La quota rinnovabile dell'energia termica prodotta da una pompa di calore, ERES, viene calcolata con riferimento alle prestazioni stagionali (Dlgs. n.199/2021): $ERES = Q_{usable} \cdot (1 - \frac{1}{SPF})$.

9. L'intervento deve disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario.

7. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 10.000.000 di euro, così suddivisi:
 - a. 4.789.000,00 per i contributi a fondo perduto e abbattimento costo garanzia;
 - b. 5.211.000,00 per lo strumento finanziario (prestito rimborsabile)
2. La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.

8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, strettamente correlate all'operazione per la sua preparazione ed esecuzione riguardanti le seguenti voci:
 - a) acquisto di attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici strettamente funzionali all'investimento e macchinari e relativa messa in opera;
 - b) le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
 - c) spese edili strettamente ad esclusivo asservimento di impianti oggetto di finanziamento e/o eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;
 - d) spese tecniche per analisi dello scenario controfattuale, progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere precedenti;
 - e) costi indiretti dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti per spese generali.
2. Per le sole imprese che optano per il regime *de minimis* saranno riconoscibili le spese sostenute anche per interventi avviati a far data dal 7 ottobre 2023.
3. Fatto salvo quanto ai commi 2 e 4, le spese *ante operam* per l'esecuzione degli studi di prefattibilità delle analisi e, degli audit sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e comunque non superiore ad euro 10.000,00.
4. Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario.
5. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra elencate ed in particolare:
 - a) spese sostenute per prestazioni effettuate in economia con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, o spese oggetto

di autofatturazione;

- b) spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
 - c) spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
 - d) spese sostenute per acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - e) spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
 - f) spese sostenute per l'acquisto di veicoli;
 - g) spese relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità del bando (es. eccedenti l'autoconsumo, ecc.), ovvero non direttamente identificabili come legati all'intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - h) spese riferite ad investimenti (es. di mera sostituzione) che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente bando;
 - i) spese relative a costi di esercizio (combustibile e manutenzione ordinaria);
 - j) spese relative all'acquisto di beni, materiali, macchinari, impianti o componenti, usati o rigenerati;
 - l) spese inerenti la presentazione della domanda o della rendicontazione;
 - m) spese non intestate al beneficiario e spese per acquisti in locazione finanziaria.
6. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA.
7. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
8. Le analisi e gli audit energetici ex-ante necessari alla pianificazione degli interventi saranno ammissibili solo se relativi agli interventi finanziati.

9. Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o CNS in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016.

2. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dalle ore 10.00 del 17 novembre 2025 alle 23:59 del 29 novembre 2025. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 23.59 (salvo festività). Nell'ultimo giorno di apertura le domande potranno essere presentate entro le ore 17.30.
L'eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente al 19/11/2025, determinerà nella stessa giornata la chiusura anticipata del bando con Decreto Dirigenziale.
3. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dalle ore 14:00 dal 3 novembre 2025 al 16 novembre 2025. Si precisa che l'help desk del sistema "*Bandi on line*" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 salvo festività.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il richiedente e F.I.L.S.E. S.p.a., avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
8. L'impresa all'atto della presentazione della domanda deve tra l'altro:
 - a. dichiarare di non essere impresa in difficoltà ai sensi del art. 2 paragrafo 18) Reg. (CE) n. 651/2014;
 - b. dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf), a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
9. F.I.L.S.E S.p.a. accerta la veridicità delle informazioni relative alla clausola Deggendorf mediante specifica visura presso il Registro nazionale degli aiuti che contiene la black list delle imprese soggette a recupero.

10. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line" nelle schermate relative ai dati generali dell'impresa e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio); la relazione deve esplicitare:
 - a. il fabbisogno elettrico dell'impresa (nonché quello termico, laddove sia prevista l'adozione di una pompa di calore), desunto da bollette di fornitura riferite almeno all'ultimo anno antecedente alla presentazione della domanda;

- b. la distribuzione in fasce orarie di consumo;
 - c. il processo produttivo svolto dall'impresa;
 - d. la produzione del generatore fotovoltaico in funzione dell'estensione, dell'esposizione e degli angoli di posa adottati;
 - e. la modalità di calcolo dell'entità dell'autoconsumo;
- b) documentazione tecnica dell'intervento idonea ad illustrare le caratteristiche impiantistiche dell'intervento;
 - c) cronoprogramma dettagliato inclusivo delle tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
 - d) elenco di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, specificando la titolarità di quelle già ottenute, di quelle per cui è stata già presentata richiesta nonché di quelle per le quali ancora non è stato iniziato il procedimento. Qualora non siano necessarie autorizzazioni, indicare esplicitamente e giustificare tale fatto;
 - e) quadro economico indicante i costi riconducibili all'iniziativa;
 - f) in caso di opzione del regime d'esenzione, analisi dello scenario controfattuale.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al successivo c. 7, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al medesimo comma.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima, secondo l'ordine cronologico di spedizione. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà per l'inserimento nell'elenco cronologico applicando quanto specificato al c. 1.
3. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 70 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. Saranno tuttavia ammessi, su richiesta del gestore, documenti giustificativi, esplicativi e probanti degli stati dichiarati e della documentazione prodotta.
5. In caso di esito negativo, F.I.L.S.E. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria

da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

6. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità formale della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

1. In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
 - c) la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
 - d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc.);
 - e) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
 - f) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
 - g) il rispetto della normativa in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili;
 - h) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
 - i) la presentazione del piano economico finanziario e della relativa documentazione a supporto della copertura della quota a carico dei diversi soggetti attuatori o beneficiari coinvolti;
 - j) la coerenza rispetto alle pianificazioni comunali o sovracomunali, dove ciò sia pertinente;
 - k) la disponibilità degli esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario;
 - l) la garanzia che gli interventi selezionati rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuiti a una tipologia di intervento selezionato nel rispetto di quanto previsto dall'art 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - m) la coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027;
 - n) il rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni), dove applicabili;
 - o) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto di VAS del PR FESR, con riferimento al DNSH, riportati nell'allegato 1 al presente bando;
 - p) la coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti, riportate all'allegato 2 al presente bando;

- q) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E. S.p.A. rispetto all'ammissibilità delle spese;

Solo le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; - qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.	Alta Media Bassa Nulla	4 3 2 0
2	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (A)	Alta (tempo di ritorno < 15 anni) Media (tempo di ritorno > 15 anni < 20 anni) Bassa (tempo di ritorno > 20 anni)	3 2 1
	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (B)	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso Sì (> 50%) Sì (> 20% < 50%) No	 2 1 0
3	Applicazioni di Sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso dell'energia	Sì No	3 0
4	Valutazione della maggior riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO2 complessive (KWh)	superiore al 50% tra il 30% e il 50% almeno il 30%	4 3 1

5	Valutazione creditizia del soggetto proponente	Alto	2
		Basso	1
6	Potenza rinnovabile installata (MW)	Superiore a 400 kW	5
		Tra 399 e 20 kW	3
		Inferiore a 20 kW	1
7	Produzione di energia da fonte rinnovabile	Superiore a 48000 kW/h	5
		Tra 47999 e 2400 kW/h	3
		Inferiore a 2400 kW/h	1

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 8 su un massimo di 18.

Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:

1	Analisi dell'efficacia dell'intervento in relazione al costo dell'investimento	Efficacia dell'intervento kW di produzione energetica nominale sulla media dei progetti presentati per ciascuna giornata	5
		Alta	4
		Medio-Alta	3
		Media	2
		Medio-Bassa	1
		Bassa	
2	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alta (avvio entro un mese dalla concessione)	2
		Media (avvio entro tre mesi dalla concessione)	1
		Bassa (avvio oltre tre mesi dalla concessione)	0
3	Presenza di Sistema di Gestione energetica ISO 50001, ISO 14001 o EMAS	SI	1
		NO	0
4	Presenza della figura dell'Energy Manager o Esperto in Gestione dell'Energia, dove non obbligatorio per legge	SI	1
		NO / Obbligatorio	0

5	Localizzazione in aree 107.3.C della Carta degli Aiuti di Stato approvata con Decisione della Commissione Europea 1545 final del 18 marzo 2022	SI	2
		NO	0
7	Conseguimento del rating di legalità ex D.M. 57/2014	SI	1
		NO	0

I Succitati criteri si applicheranno in particolare nella giornata in cui risulteranno al gestore dell'azione esaurite le risorse.

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali si procederà a sorteggio.

Con riferimento a ciascuna Azione, lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla suddetta data, nel caso in cui la dotazione di ciascuna Azione risulti esaurita/in fase di esaurimento. Tutte le domande presentate verranno comunque istruite.

12. Erogazione dell'agevolazione

1. Le imprese sono obbligate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Il termine ultimo per la stipula delle polizze in oggetto si articola come segue:

- Grandi imprese: termine ultimo per la stipula della polizza al 30 giugno 2025
- Medie imprese: termine ultimo 1° ottobre 2025
- Micro e piccole imprese: termine ultimo 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art 1 comma 102 della sopracitata legge, nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, si terrà conto dell'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa qualora il provvedimento di concessione sia successivo ai termini di cui sopra, salvo ulteriori proroghe di legge. L'impresa proponente, entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dovranno trasmettere a F.I.L.S.E. copia della suddetta polizza.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la decadenza automatica del contributo.

13. Erogazione dell'agevolazione

1. Erogazione del prestito a titolo di anticipazione

Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, il beneficiario può richiedere

l'erogazione dell'intero prestito concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica. La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione dell'anticipazione.

2. Erogazione acconto

Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% del contributo a fondo perduto al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- relazione tecnico-economica sullo stato di avanzamento del programma d'investimento;

3. Erogazione del saldo

L'erogazione del saldo dell'agevolazione o ,in caso di anticipazione di cui al punto 1, del solo contributo a fondo perduto e dell'importo di abbattimento del costo di garanzia avviene ad ultimazione dell'intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;

4. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

5. F.I.L.S.E. S.p.a. provvederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto entro il 75° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa verifica della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione finale del progetto.

6. L'agevolazione sarà erogata previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC). Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, F.I.L.S.E. S.p.a. può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo corrisposto direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

7. L'erogazione è condizionata alla verifica positiva delle informazioni relative alla clausola Deggendorf.

14. Obblighi dei beneficiari.

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'intervento cofinanziato.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento.
3. Il beneficiario deve:
 - a) assicurare l'avvio e la completa attuazione dell'intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
 - b) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti (dove applicabili) e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
 - c) assicurare il principio di "immunizzazione dagli effetti del clima" inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
 - d) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - e) produrre sulla piattaforma la rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'investimento e comunque entro la data indicata in sede di concessione;
 - f) garantire la stabilità dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021:
 - mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo

per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

- g) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore, con beni di qualità e funzionalità analoghe, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- h) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni, fatta eccezione per la dimensione dell'impresa;
- i) garantire l'indicazione su tutti i documenti di progetto, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, dell'obiettivo specifico, dell'Azione, del titolo dell'intervento;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal relativo Allegato IX e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II.;
- k) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- l) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la Fi.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

3. Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.L.S.E. S.p.a., deve:

- a) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando;
- b) comunicare l'eventuale rinuncia all'esecuzione dell'intervento;

4. Tutta la corrispondenza verso Fi.L.S.E. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

15. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal PR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma PR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
3. I competenti Organi comunitari e statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto finanziato.

16. Revoche

1. La revoca dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario rinunci all'intervento
 - b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - c) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando prima della rendicontazione dell'operazione. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
 - d) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - e) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l'ammissibilità dell'iniziativa;
 - g) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
 - h) il beneficiario non abbia provveduto nei termini a rendicontare a F.I.L.S.E. S.p.A. le spese dell'iniziativa.
2. F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione concessa relativa ai titoli di spesa pagati successivamente ai termini di rendicontazione, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
5. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

17. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:

- a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art 50 - Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
- b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal PR FESR e rivolti al pubblico contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, il logo Coesione Italia e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma e dell'Asse;
- c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.l.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni;
- d) a garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea.

18. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

19. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

20. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 3)
2. FIL.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

ALLEGATO 1

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significat harms, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, l'Azione 2.2.1 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all'obiettivo ambientale n. 4 - "Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Tali effetti sono da mitigare attraverso l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, che prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento.

Il presente bando promuovendo interventi di installazione di impianti a fonte d'energia rinnovabile, inclusi gli impianti mini-eolici, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)"

ALLEGATO 2

CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2022:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili del Paese;
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), valutata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 e che sottolinea come gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".

ALLEGATO 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 20 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un

approccio lineare a uno circolare”, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.

Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che

siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;

- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; energia@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.